

# TABELLA A

## PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI CONTRIBUTI E DELL'ACCANTONAMENTO A TITOLO DI GRATIFICA NATALIZIA E FERIE

TITOLO CONTRIBUTIVO	OPERAI			BASE CONTRIBUTIVA	MODALITA' DI VERSAMENTO
	A carico delle imprese	A carico degli operai	Totale		
Cassa Edile	2,05% (1)	0,41%(1)	2,46%(1)	<p>Gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.18 (escluso il 4 novembre). In particolare gli elementi della retribuzione da prendere in considerazione sono:</p> <p>a) per gli operai che lavorano ad economia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paga base di fatto (minimo contrattuale ed eventuale superminimo);</li> <li>- indennità di contingenza;</li> <li>- indennità territoriale di settore;</li> <li>- E.D.R. (PROT. 31/7/92);</li> <li>- E.E.T.;</li> </ul> <p>b) per gli operai che lavorano a cottimo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paga base di fatto (minimo contrattuale ed eventuale superminimo);</li> <li>- indennità di contingenza;</li> <li>- indennità territoriale di settore;</li> <li>- E.D.R. (PROT. 31/7/92);</li> <li>- E.E.T.;</li> </ul> <p>- utile minimo o medio effettivo di cottimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod. Freccia di versamento mensile dei contributi e dell'accantonamento. Da stamparsi direttamente a cura della ditta attraverso il download della Cassa Edile.</li> <li>- Mod. 03/1 e Mod 03/2 denuncia ed elenco mensile dei lavoratori occupati.</li> </ul> <p>Pagamenti presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassa di Risparmio di Savona SPA sul c/c n.000000700080 Dipendenza: Sede. IBAN IT10N063101060000000700080</li> </ul> <p>Il versamento dei contributi e dello accantonamento deve essere effettuato entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferisce.</p>
Fondo addestramento Professionale	1,04%(2)	---	1,04%(2)		
Anzianità Professionale	3,50%(3)	---	3,50%(3)		
CIGO	0,10%(4)	---	0,10%(4)		
Comitato Paritetico Territoriale Prev. Inf.	0,45%(5)	---	0,45%(5)		
Indumenti di lavoro	0,50%(6)	---	0,50%(6)		
Quote di adesione Contrattuale	0,96%(7)	0,96%(7)	1,92%(7)		
<b>Totale</b>	<b>8,60%</b>	<b>1,37%</b>	<b>9,97%</b>		
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (dovuto dalle imprese fino a 15 dipendenti)	0,45%(8)	---	0,45%(8)		
<b>Totale</b>	<b>9,05%</b>	<b>1,37%</b>	<b>10,42%</b>		
Ferie e Gratifica Natalizia	8,50%+ 10,00%= 18,50% (9-10)	---	18,50% (9-10)	<p><b>BASE CONTRIBUTIVA PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA</b></p> <p>Gli elementi della retribuzione sopra indicati e la maggiorazione contrattuale dovuta ai capisquadra per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'Art. 18 (escluso il 4 novembre) nonché per tutte le ore relative alle assemblee retribuite di cui alle lettere A) e B) dell'Art. 104 del C.C.N.L.</p>	

Prospetto riassuntivo degli ulteriori contributi a carico delle società di fornitura di lavoro temporaneo.

(N.B.: tali società dovranno versare in aggiunta ai contributi di cui alla precedente tabella quelli sotto riportati)

TITOLO CONTRIBUTIVO	OPERAI			BASE CONTRIBUTIVA	MODALITA' DI VERSAMENTO
	A carico delle imprese	A carico degli operai	Totale		
Ulteriore contributo per formaz. Prof.le	3,868% (11)	----	3,868% (11)	Si rinvia alle precisazione riportate per la base contributiva nella precedente tabella.	Si rinvia alle precisazioni riportate nella precedente tabella.
Gestione CIG	0,30% (11)	----	0,30% (11)		
<b>Totale</b>	<b>4,168% (11)</b>	<b>----</b>	<b>4,168% (11)</b>		

Note:

**1) Con decorrenza 1 Agosto 2010.**

Ricordiamo che il contributo Cassa Edile a carico delle imprese è elevato dello 0,42% (quindi risulta pari al 2,47% per la quota a carico dell'impresa e allo 0,41% per la quota a carico del lavoratore e quindi complessivamente pari al 2,92%) nei confronti delle imprese che non inviano le denunce mensili per via telematica od omettono l'indicazione dei dati relativi al cantiere e al committente ((denominazione, luogo, via cap, città, ragione sociale o cognome e nome del committente luogo, via cap, città) nel modello di denuncia mensile dei lavoratori occupati e/o non comunichino i dati relativi ai subappaltatori, o si siano resi responsabili di false dichiarazioni in relazione alla regolarità contributiva.

**2) Con decorrenza 1° Agosto 2010.**

**2) Con decorrenza 1° Agosto 2010.**

**4) Con decorrenza dal 1° Gennaio 2009.**

**5) Con decorrenza dal 1° Gennaio 2007.**

**6) Con decorrenza dal 1° Gennaio 2007.**

**7) Con decorrenza dal 1° Gennaio 2009.** La percentuale dello 0,96% (contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore) comprende lo 0,74% (con decorrenza 1° Gennaio 2009) a titolo di quota di adesione contrattuale provinciale e lo 0,22% (con decorrenza dal 1° Gennaio 2009) a titolo di quota di adesione contrattuale nazionale.

**8) Con decorrenza dal 1° Gennaio 2007:** contributo dovuto dalle sole imprese fino a 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**9) Con decorrenza dal 1° Ottobre 2000.**

**10) Dal 1° Ottobre 1983** con l'accordo nazionale 22/9/83 è stato convenuto il criterio convenzionale per l'accantonamento della maggiorazione per Ferie e Gratifica Natalizia al netto delle ritenute di legge. In base a tale criterio l'Impresa:

a) deve calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull'intera retribuzione comprensiva di un accantonamento pari al 18,50% ed alle relative aliquote ridotte in caso di infortunio;

b) dalla complessiva retribuzione lorda, computata come sopra, per pervenire alla retribuzione netta in busta paga, deve detrarre i contributi e le ritenute nonché l'importo dell'accantonamento che a questi fini deve essere calcolato nella misura non più del 18,50% bensì del 14,20% o delle relative aliquote ridotte. (Tabella D).

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'accordo succitato stabilisce, qualora la malattia o l'infortunio interessino l'intero periodo di paga durante il quale non vi sia corresponsione di retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio), il criterio convenzionale non trova applicazione. In tale caso l'Impresa provvederà a versare alla Cassa Edile gli accantonamenti al netto dei contributi e delle ritenute fiscali.

**N.B. Si ricorda che ai sensi dell'Art. 9 della Legge 1/6/91, n° 106, le somme versate alla Cassa Edile non sono assoggettate a contribuzione nel limite del 15% del loro ammontare. Circa l'individuazione della retribuzione imponibile su cui calcolare i contributi di legge, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, si precisa che essa è costituita:**

a) dalla retribuzione di cui all'Art. 12 della Legge 30/4/69, n° 153 e successive modifiche, comprese ovviamente le somme accantonate alla Cassa Edile a titolo di Ferie e Gratifica Natalizia. Da tale retribuzione deve essere detratta la quota a carico del lavoratore (0,41%) del contributo istituzionale alla Cassa Edile che deve essere assoggettata, in base al settimo comma del citato Art. 9, soltanto nella misura del 15%;

b) nel limite del 15% del loro ammontare, dalle somme versate alla Cassa Edile per tutti gli altri titoli (contributo complessivo Cassa Edile 2,05% a carico dell'Impresa e 0,41% a carico del lavoratore, Fondo Addestramento Professionale 1,04%, Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni 0,45%, Anzianità Professionale Edile 3,50%, CIGO 0,10%, Indumenti da Lavoro 0,50%). Vanno escluse invece le somme versate alla Cassa Edile e a titolo di Quote di Adesione Contrattuale (0,96% a carico dell'Impresa e 0,96% a carico del lavoratore).

Al riguardo si rinvia alle nostre circolari n° 4 del 15/5/90 e n° 6 del 15/6/90 ed al relativo esempio di determinazione degli imponibili previdenziali e fiscali, della retribuzione netta da erogare al dipendente e delle somme da accantonare o versare alla Cassa Edile della Provincia di Savona.

**11) Ai sensi dell'accordo nazionale 10 Settembre 2003** per quanto attiene alla normativa riguardante le ritenute fiscali sui contributi Cassa Edile si rinvia alla nostra circolare n. 17 dell'11 dicembre 2007. In particolare le locali Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno stabilito che a far data dal 1/01/07 al 31/07/10, l'incidenza percentuale per spese di assistenza non sanitaria, è pari allo 0,42% e **a decorrere dal 01/08/10 l'incidenza percentuale per spese di assistenza non sanitaria, è pari allo 0,41%** (v. nostra circolare n. 9/10 del 9 settembre 2010).